
Gio 17 Feb, 2022

OBBLIGO DI COMUNICARE IL DOMICILIO DIGITALE DELL'IMPRESA AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice, si rammenta che **le imprese, costituite in forma societaria o di ditta individuale, sono obbligate a indicare il proprio domicilio digitale** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comunicandolo al competente Registro delle imprese.

La **mancata comunicazione** al Registro Imprese **comporterà** la conseguente **assegnazione d'ufficio** di un domicilio digitale all'impresa e contestualmente l'irrogazione di una **sanzione amministrativa**, nella misura prevista dall'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge n. 120/2020, da 206,00 a 2.064,00 euro, per le società, e da 30,00 a 1.548,00 euro, per le imprese individuali.

In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno segnalare che **la Camera di commercio di Lecce avvierà nelle prossime settimane il procedimento di rilascio d'ufficio dei domicili digitali e, contestualmente, l'irrogazione delle sanzioni.**

Per **verificare la regolarità** della propria posizione e per scoprire **come comunicare il domicilio digitale** (PEC), evitando il procedimento d'ufficio e sanzionatorio, è possibile consultare l'apposita pagina informativa <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it>.

Si rammenta altresì che l'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Ven 07 Nov, 2025